



AGER.
BORSA MERCI BOLOGNA



**GRANARIA
TORINO 1906**



**ASSOCIAZIONE
GRANARIA
MILANO**

SETTORE BIOLOGICO

CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA

- In vigore dal 1° giugno 2025 per contratti stipulati a partire da tale data, salvo diverso accordo fra le parti.



Indice

Condizioni Generali Unificateda pag. 3 a pag. 12

Addendum Tecnico Campionamentoda pag. 13 a pag. 16



AGER.
BORSA MERCI BOLOGNA



**GRANARIA
TORINO 1906**



**ASSOCIAZIONE
GRANARIA
MILANO**

SETTORE BIOLOGICO CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE

ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO 2. COMUNICAZIONI FRA LE PARTI	4
ARTICOLO 3. FESTIVITÀ E COMPUTO DEI TERMINI	4
ARTICOLO 4. CONDIZIONI DI VENDITA E DI CONFORMITÀ DELLA MERCE.....	4-5
ARTICOLO 5. QUALITÀ	5
ARTICOLO 6. TOLLERANZE ED ABBUONI E GESTIONE DELLE EVENTUALI NON CONFORMITÀ DELLA MERCE6	6
ARTICOLO 7. CAMPIONAMENTO	6-7
ARTICOLO 8. LABORATORI E METODI.....	7
ARTICOLO 9. RECLAMI E ANALISI.....	7
9.1 RICHIESTA DI PRIMA ANALISI	7
9.2 RICHIESTA DI CONTRO-ANALISI.....	8
9.3 ATTRIBUZIONE DELLE SPESE	8
ARTICOLO 10. QUANTITÀ.....	8
ARTICOLO 11. TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8-9
ARTICOLO 12. MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	9
ARTICOLO 13. LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA	9
ARTICOLO 14. DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE.....	9-10
ARTICOLO 15. PAGAMENTO	10
15.1 TERMINI	10
15.2 RICHIESTA DI PAGAMENTO ALLA CONSEGNA.....	10
15.3 PAGAMENTI SCADUTI	10
ARTICOLO 16. INADEMPIENZE.....	10-11
ARTICOLO 17. CAUSE DI FORZA MAGGIORE	11
ARTICOLO 18. CLAUSOLA COMPROMISSORIA	11
ARTICOLO 19. ARBITRATO IRRITUALE	11-12
ARTICOLO 20. AZIONI LEGALI E FORO COMPETENTE.....	12

ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali Unificate costituiscono le condizioni di esecuzione dei rapporti commerciali tra operatori certificati, indipendentemente dal Paese in cui sorgano, aventi per oggetto:

- prodotti agricoli compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
- prodotti agricoli anche trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti e/o mangimi;
- prodotti agricoli anche trasformati, a destinazione tecnica;
- ottenuti con il metodo di produzione biologica, ai sensi della normativa vigente, compresi quelli certificabili in conversione.

ARTICOLO 2. COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra le Parti, previste dalle presenti Condizioni Generali Unificate, dovranno essere effettuate mediante uno dei seguenti mezzi:

- posta elettronica certificata (PEC), salvo diverso accordo fra le Parti circa l'uso della posta elettronica ordinaria, convenuto ed esplicitato per scritto in sede di contratto;
- posta elettronica ordinaria con e/o fra Parti estere;
- altri mezzi che:
 - consentano la tracciabilità di invio e/o ricezione;
 - siano stati convenuti ed esplicitati per scritto in sede di contratto.

Le comunicazioni trasmesse oltre le 18,00 di un giorno lavorativo sono da considerarsi come effettuate il giorno lavorativo successivo.

ARTICOLO 3. FESTIVITA' E COMPUTO DEI TERMINI

I termini di tempo sono espressi in giorni lavorativi, se non diversamente specificato, ad eccezione di quelli per il pagamento, che invece s'intendono consecutivi.

Si considerano:

- Lavorativi: i giorni feriali, ad eccezione del sabato, del 24 e del 31 dicembre;

Festivi: oltre a quelli non lavorativi sopra indicati, i giorni dichiarati festivi nel luogo di esecuzione del contratto. La parte ivi avente sede (anche solo periferica) o domicilio deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte, assumendo la responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata comunicazione.

ARTICOLO 4. CONDIZIONI DI VENDITA DELLA MERCE

Il contratto di compravendita deve essere concluso indicando la specifica "destinazione di utilizzo" della merce fra quelle di seguito indicate:

- Alimentare;
- Mangimistico;
- Tecnico;

La merce oggetto del contratto di compravendita deve essere conforme alla normativa vigente nel luogo di esecuzione del contratto, prevista per la specifica destinazione d'uso definita in contratto, relativamente:

- A. alle caratteristiche merceologiche della merce specificate nei contratti-tipo e nelle condizioni particolari di contratto convenute fra le parti;
- B. alle caratteristiche/proprietà igienico-sanitarie indicate dalle fonti nazionali e dall'Unione Europea; alla presenza di sostanze, ingredienti, componenti non ammessi nella produzione biologica indicate dalle fonti nazionali e dall'Unione Europea.
- C. certificata biologica rispetto al certificato rilasciato dall'organismo di certificazione autorizzato per i prodotti biologici a cui si è assoggettato il venditore.

Le parti possono convenire – tassativamente per iscritto – condizioni più restrittive per la conformità della merce rispetto a quanto sopra indicato.

Qualora fra la data di stipula del contratto e l'esecuzione sopraggiungessero eventuali modifiche alle condizioni di conformità, in conseguenza di interventi normativi/regolamentari da parte delle autorità nazionali e/o di quelle dell'Unione Europea, le parti potranno mantenere il contratto adeguandolo alla modifica intervenuta o risolverlo consensualmente.

La scelta deve essere espressa per iscritto ed esercitata non oltre le ore 18.00 del:



AGER
BORSA MERCATI BOLOGNA



**GRANARIA
TORINO 1906**



**ASSOCIAZIONE
GRANARIA
MILANO**

• terzo giorno antecedente alla data prevista per la prima transazione (ossia, consegna/ritiro della merce) successiva alla data di entrata in vigore della modifica;

oppure

• ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della modifica normativa/regolamentare, qualora la data della transazione, di cui al capo che precede, sia successiva al predetto termine.

L'assenza di alcuna scelta da ambo le Parti comporta il mantenimento del contratto e l'automatico adeguamento dello stesso alla nuova normativa.

In caso di risoluzione consensuale del contratto, le parti avranno diritto alla reciproca rifusione delle eventuali differenze tra il prezzo di contratto e il prezzo corrente sul mercato, da determinarsi dal listino ufficiale della piazza di riferimento immediatamente antecedente la data di entrata in vigore della modifica.

In mancanza di accordo fra le parti rispetto alla determinazione delle eventuali differenze prezzo o anche in caso di mancato reperimento del prezzo da listino ufficiale della piazza di riferimento, le parti potranno ricorrere all'arbitrato irrituale, nei termini e alle condizioni previste dal relativo regolamento.

Per quanto concerne le caratteristiche merceologiche della merce, ogni transazione (ossia, consegna/ritiro della merce) deve considerarsi come contratto separato.

Per quanto concerne l'eventuale presenza di sostanze non ammesse in agricoltura biologica, ogni lotto deve essere considerato come contratto separato.

In ogni caso, le merci devono essere accompagnate:

- dalla documentazione prevista dalla normativa vigente per i rapporti commerciali inerenti alla produzione biologica, indipendentemente dal Paese in cui sorgano o abbiano esecuzione tali rapporti, rilasciata da organismi accreditati, ed in corso di validità e di efficacia;
- dalla documentazione prevista dall'organismo di certificazione del venditore.

La parte che conferisce a terzi il mandato di trasporto della merce o lo svolge in proprio, è responsabile che il trasporto avvenga in conformità alle prescrizioni:

- del sistema di produzione biologica;
- del proprio organismo di certificazione;
- e, inoltre, in conformità alle eventuali specifiche richieste integrative della controparte, purché accettate e risultanti da atto iscritto.

In caso di eventuali contaminazioni occorse durante il trasporto, la responsabilità della contaminazione ricade sul committente del trasporto.

L'inosservanza di quanto sopra indicato costituisce inadempimento che, salvo diverso accordo fra le parti, sarà definita mediante arbitrato irrituale, nei termini e alle condizioni previste dal relativo regolamento.

ARTICOLO 5. QUALITA'

La merce deve essere sana, leale e mercantile.

Per merce sana si intende merce:

- esente da odori anomali;
- non riscaldata né fermentata;
- conforme alla normativa igienico sanitaria vigente, ai sensi dell'Articolo 4;
- e priva di infestazioni in atto di animali vivi e di vertebrati morti o loro parti.

Per merce leale si intende merce scevra da vizi e che non abbia subito manipolazioni finalizzate a occultarne, parzialmente o integralmente, vizi o difetti.

Per merce mercantile si intende merce priva di difetti speciali che ne impediscono la classificazione nella media dell'annata di produzione a seconda della origine/provenienza.

La merce venduta secondo "campione reale", la cui dizione deve essere tassativamente indicata nel contratto, deve corrispondere al campione in base al quale la vendita è stata perfezionata.

La merce venduta secondo "campione-tipo", deve corrispondere alle caratteristiche contrattate, con la tolleranza dell'1% sul valore della merce stessa, ad eccezione delle sostanze non ammesse in agricoltura biologica secondo la normativa vigente.

La merce venduta secondo "denominazione" e/o "con caratteristiche", dev'essere conforme alle caratteristiche convenute dalle parti per iscritto nel contratto.

La merce venduta su "varietà" o "varietà escluse" dev'essere conforme a quanto convenuto dalle parti per iscritto nel contratto.



AGER
BORSA MERCI BOLOGNA



**GRANARIA
TORINO 1906**



**ASSOCIAZIONE
GRANARIA
MILANO**

ARTICOLO 6. TOLLERANZE ED ABBUONI E GESTIONE DELLE EVENTUALI NON CONFORMITÀ DELLA MERCE

Per eventuali non conformità alle sole caratteristiche merceologiche, in caso di mancato esercizio del diritto di rifiuto della merce nei termini previsti dall'ARTICOLO 14, le deficienze qualitative eccedenti i limiti di tolleranza convenuti nel contratto, salvo diverso accordo fra le parti, saranno materia di arbitrato irrituale, nei termini e alle condizioni previste dal relativo regolamento, da esperirsi sul/i campione/i depositato/i o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio contrattuale secondo quanto previsto dall'ARTICOLO 8.

Eventuali non conformità rispetto alle indicazioni della normativa igienico-sanitaria applicabile alla data di esecuzione della transazione (ossia, consegna/ritiro della merce), non possono essere oggetto di alcun abbuono per l'uso espressamente dichiarato.

Relativamente alle sostanze, ingredienti, componenti non ammessi nella produzione biologica, la merce deve essere conforme alla normativa vigente. In caso di sospetta non conformità, l'operatore deve:

- A. Informarne la controparte;
- B. Informarne il proprio organismo di certificazione;
- C. A partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contaminazione: separare e contenere la relativa partita di merce.

In caso di esiti analitici di sospetta non conformità, varrà il parere, vincolante, espresso dagli organismi di certificazione di entrambe le parti.

La mancata adozione anche di uno solo degli adempimenti indicati costituisce inadempienza contrattuale, che, salvo diverso accordo, sarà definita mediante arbitrato irrituale, nei termini e alle condizioni previste dal relativo regolamento.

L'eventuale declassamento a convenzionale effettuato autonomamente dal compratore, senza provvedimento di soppressione definitiva dell'indicazioni biologiche da parte dell'organismo di certificazione, non comporta effetti contrattuali.

Rispetto alle sostanze, ingredienti, componenti ammessi nella produzione biologica, le parti possono convenire, in forma scritta, soglie inferiori a quelle previste dalla normativa vigente per la merce contrattualizzata. In questo caso, per la determinazione del valore limite della presenza di sostanze, ingredienti, componenti ammessi nella produzione biologica, si applica lo stesso metodo di calcolo previsto dalla normativa vigente per il controllo della non conformità da parte degli organismi di certificazione. La parte che riscontra il superamento del limite contrattuale previsto deve darne immediata comunicazione alla controparte. La mancata comunicazione del superamento ed il superamento stesso del limite contrattuale costituiscono inadempienza, che, salvo diverso accordo fra le parti, sarà definita mediante arbitrato irrituale, nei termini e alle condizioni previste dal relativo regolamento.

ARTICOLO 7. CAMPIONAMENTO

L'Addendum Tecnico Campionamento stabilisce, salvo diverso accordo scritto fra le parti, le modalità del campionamento e costituisce parte integrante del contratto.

Per la ricerca di sostanze non ammesse, OGM inclusi, devono essere prelevati minimo due campioni di almeno 1.000 gr ciascuno in aggiunta a quelli previsti dal punto 6 dell'Addendum Tecnico Campionamento.

Le spese e l'obbligo del prelievo dei campioni competono al Venditore per le vendite "franco partenza" ed al Compratore per le vendite "franco arrivo".

Il campionamento dev'essere effettuato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, nel luogo di consegna della merce per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna e all'atto della consegna. Il vettore, anche se non ha ricevuto specifico incarico, nel campionamento rappresenterà sempre, ad ogni effetto, la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui la consegna non sia effettuata presso il Compratore bensì presso un terzo soggetto indicato dal Compratore.

La parte rappresentata al campionamento non potrà poi eccepire l'inopponibilità a sé di ogni campione prelevato.

In caso di rifiuto di una parte ad effettuare il campionamento, l'altra parte è autorizzata - dandone immediata comunicazione alla prima - a procedere al prelievo e sigillamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore o di parte terza delegata dall'Associazione Granaria indicata nel contratto o di Autorità pubblica o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce, addebitando tutte le spese alla parte che ha rifiutato il campionamento.

Il Venditore od il Consegretario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è comunque tenuto ad effettuare il prelievo dei campioni, che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.



AGER
BORSA MERCI BOLOGNA



**GRANARIA
TORINO 1906**



**ASSOCIAZIONE
GRANARIA
MILANO**

La verifica della corretta sigillatura del campione è a cura del Laboratorio che ne riporta specifica menzione nel Rapporto di Prova.

I risultati delle prove sono validi e vincolanti per i contraenti, salvo richiesta di contro-analisi effettuata secondo quanto previsto dall'ARTICOLO 9.2.

ARTICOLO 8. LABORATORI E METODI

Sia la prima prova sia l'eventuale contro-analisi, devono essere effettuate:

A. per le caratteristiche merceologiche, incluse quelle igienico-sanitarie, diverse da quelle non ammesse nella produzione biologica, dal laboratorio in uso dall'Associazione Granaria indicata nel contratto, se non diversamente convenuto per iscritto tra le parti;

per le sostanze non ammesse dalla normativa vigente in materia di prodotti biologici, OGM inclusi: dal laboratorio convenuto dalle parti nel contratto o, in mancanza di tale indicazione, da un laboratorio che effettui analisi accreditate per le contaminanti ricercate e sia nell'elenco di quelli accreditati da ACCREDIA in Italia o da altro organismo di accreditamento nazionale in ambito accordi EA o IAF, inoltre per i laboratori in Italia, presente nell'elenco dei laboratori riconosciuti dal Ministero per effettuare analisi di prodotti biologici.

ARTICOLO 9. RECLAMI E ANALISI

9.1 RICHIESTA DI PRIMA ANALISI

Per contestazioni di natura merceologica, di condizionamento e igienico sanitarie della merce ricevuta/ritirata, il Compratore deve formulare la contestazione al Venditore per iscritto, indicando, a pena di inefficacia della contestazione, la/le caratteristica/che che reputa difformi, entro e non oltre i seguenti termini:

- 2 (due) giorni successivi al ricevimento della merce; nel caso di "coacervo": 2 (due) giorni successivi all'ultimo ricevimento;
- limitatamente ai prodotti "da essiccare": il giorno successivo al ricevimento della merce.

I Venditori/Compratori intermedi dovranno ritrasmettere la comunicazione di contestazione al loro diretto Venditore entro 2 (due) giorni successivi a quello in cui avevano ricevuto la comunicazione stessa.

Qualora la merce venga consegnata per conto del Venditore da altra impresa, in filiere, la contestazione dev'essere contestualmente inviata, per conoscenza, anche a chi ha effettuato la consegna.

Il campione o i campioni finali devono essere presentati al laboratorio individuato per le analisi in base al precedente ARTICOLO 8, nei seguenti termini decorrenti dal giorno successivo al prelievo:

- 5 (cinque) giorni se i campioni vengono depositati/consegnati direttamente presso il laboratorio; 10 (dieci) giorni nel caso il prelievo sia effettuato nelle Isole;
- 3 (tre) giorni se i campioni vengono spediti al laboratorio, farà fede la data della ricevuta di spedizione;
- 3 (tre) giorni, in ogni caso, per i soli prodotti da essiccare.

In caso di "coacervo", i termini di cui sopra si calcolano:

- dal giorno successivo all'ultimo prelievamento di merce.

Copia del/i rapporto/i di prova dovrà essere trasmessa al Venditore, a pena di decadenza, entro 2 (due) giorni dal suo ricevimento.

Per contestazioni relative a contaminazione della merce con sostanze, ingredienti, componenti non ammessi nella produzione biologica, il Compratore deve informare tempestivamente il Venditore e deve formulare la contestazione per iscritto al Venditore entro 5 (cinque) giorni dal riscontro della contaminazione.

Per prevenire eventuali contestazioni relative alla possibile presenza di sostanze, ingredienti, componenti non ammessi nella produzione biologica, al Venditore è riconosciuta la facoltà di chiedere l'analisi su uno dei campioni prelevati in contraddittorio con il Compratore, ai sensi del 2° capoverso dell'ARTICOLO 7, relativi alla singola consegna/ritiro o al relativo "coacervo", informandone contestualmente il Compratore e comunicandogli, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento dal laboratorio, il risultato di analisi. Il Compratore, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento del risultato d'analisi da parte del Venditore, può chiedere, a pena di decadenza, la contro-analisi, dandone contestuale comunicazione al Venditore.

9.2 RICHIESTA DI CONTRO-ANALISI

Il Venditore che intende avvalersi della contro-analisi deve farlo nei seguenti termini, che decorrono a partire dal giorno successivo al ricevimento del risultato della prima prova:



AGER
BORSA MERCI BOLOGNA



**GRANARIA
TORINO 1906**



**ASSOCIAZIONE
GRANARIA
MILANO**

- 2 (due) giorni, comunicando al Compratore la predetta intenzione e specificando la/le prova/e che chiederà al laboratorio; per i prodotti da essiccare, relativamente alle caratteristiche merceologiche ed igienico-sanitarie, la contro-analisi deve essere richiesta contestualmente alla prima analisi.
- Per presentare/inviare il/i campione/i al laboratorio individuato secondo quanto previsto dall'ARTICOLO 8: 5 (cinque) giorni se i campioni vengono depositati/consegnati direttamente presso il laboratorio;
 - 3 (tre) giorni se i campioni vengono spediti al laboratorio, farà fede la data della ricevuta di spedizione;
 - 3 (tre) giorni, in ogni caso, per i soli prodotti da essiccare.

Anche in caso di "coacervo" valgono i predetti termini.

Il Venditore, in ogni caso, deve trasmettere il Rapporto di Prova della contro-analisi al Compratore, entro 2 (due) giorni dal suo ricevimento.

In conseguenza del ricorso alla contro-analisi, sarà considerata vincolante:

- A. per la determinazione delle caratteristiche merceologiche: la media dei risultati tra la prima analisi e la contro-analisi;
- B. per le caratteristiche igienico-sanitarie, diverse da quelle non ammesse nella produzione biologica:
 - nel caso in cui una sola delle analisi sia stata effettuata con metodo accreditato, il risultato di quest'ultima;
 - nel caso in cui entrambe le analisi siano state effettuate con metodo accreditato e i risultati di entrambe rientrino nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile: la media delle due analisi;
 - nel caso in cui entrambe le analisi siano state effettuate con metodo accreditato e una delle due indichi la sussistenza di difformità rispetto alla normativa applicabile: l'analisi che indica la sussistenza di difformità, ovvero sia varrà il principio di cautela.
- C. per le sostanze non ammesse nella produzione biologica: si farà riferimento a quanto previsto dalla normativa applicabile.

9.3 ATTRIBUZIONE DELLE SPESE

Le spese della prima e della eventuale contro-analisi, relativamente ai dati non conformi, e dell'eventuale intervento di un campionatore ufficiale, sono a carico della parte soccombente.

ARTICOLO 10. QUANTITA'

Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola "circa" è facoltà del Venditore, consegnare il 2% in più o in meno della quantità convenuta. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota contrattuale ed è esclusa ogni compensazione fra le quote del contratto in esecuzione.

ARTICOLO 11. TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La documentazione relativa alla certificazione biologica aziendale deve essere scambiata tra le parti prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e la sua validità deve essere sempre garantita dalle parti nel corso dell'esecuzione del contratto. I certificati di transazione, ove previsti dagli organismi di controllo del Venditore, devono seguire l'esecuzione del contratto.

I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o ritiro della merce e sono regolati come segue:

- A. per i contratti stipulati alla condizione "consegna prontissima": la merce si intende a disposizione del Compratore dalla data di conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi a tale data;
- B. per i contratti stipulati alla condizione "consegna pronta/ disponibile": la merce s'intende a disposizione del Compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi a quella data;
- C. per i contratti stipulati alla condizione "consegna differita" in una o più epoche: per il ritiro della merce, il Venditore accorda al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi, con decorrenza dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.

Per i contratti che prevedono l'esecuzione "prontissima" e "pronta/disponibile", non è richiesta la messa a disposizione.

La messa a disposizione da parte del Venditore, da effettuare tassativamente entro il termine previsto nel contratto, dev'essere fatta in uno dei giorni del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarsi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna.



AGER
BORSA MERCI BOLOGNA



**GRANARIA
TORINO 1906**



**ASSOCIAZIONE
GRANARIA
MILANO**

Se effettuata l'ultimo giorno di detto periodo, deve essere comunicata entro e non oltre le ore 12:00 (dodici).

Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione deve essere effettuata entro e non oltre le ore 18:00 (diciotto). Se effettuata dopo le ore 18:00 (diciotto), la messa a disposizione s'intende efficace come se effettuata il giorno successivo.

Al Venditore è accordata la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche fino a 5 (cinque) giorni precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno del periodo contrattuale.

In caso di vendita con la condizione "ritiro", il Venditore deve effettuare la messa a disposizione entro le ore 12:00 dell'ultimo giorno precedente il periodo previsto per il ritiro stesso. Qualora tutte le indicazioni atte ad effettuare un regolare ritiro risultino indicate in contratto, la messa a disposizione non è necessaria. In caso di più messe a disposizione riferentesi ad una medesima quota, il quantitativo di ognuna non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna.

Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s'intendono:

- per prima decade del mese: dal 1° al 10° giorno incluso;
- per seconda decade del mese: dall'11° al 20° giorno incluso;
- per terza decade del mese: dal 21° all'ultimo giorno incluso;
- per prima quindicina del mese: dal 1° al 15° giorno incluso;
- per seconda quindicina del mese: dal 16° all'ultimo giorno incluso;
- mensile: dal 1° all'ultimo giorno incluso, di ogni mese convenuto, decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.

ARTICOLO 12. MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte del Compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto per la quota non eseguita, salvo i casi di forza maggiore. L'inadempienza di una delle parti dà sempre il diritto all'altra parte al risarcimento delle eventuali differenze di prezzo e alle spese relative.

ARTICOLO 13. LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA

Per luogo di consegna, s'intende la località nella quale il Venditore si è obbligato, a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità, a consegnare la merce al Compratore.

Nel caso in cui si ricorra allo Spedizioniere, per luogo di consegna è inteso l'indirizzo della sede dello Spedizioniere incaricato, cui spetta l'indicazione dell'esatto indirizzo di consegna della merce.

ARTICOLO 14. DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE

Qualora il Compratore ritenesse di rifiutare la merce perché ritenuta non conforme a quanto espressamente pattuito in contratto, dovrà inviare immediata e formale contestazione alla Controparte.

In caso di esercizio del diritto di rifiuto, il campionamento e le relative procedure di analisi devono essere eseguiti secondo le modalità previste dagli ARTICOLI 7, 8 e 9.

Salvo diverso accordo con la Controparte, il Compratore nelle compravendite "franco Partenza" avrà l'obbligo ed il Venditore nelle compravendite "franco Arrivo" avrà la facoltà, di depositare la merce "per conto di chi spetta", in un magazzino pubblico o privato, conforme ai requisiti previsti dal metodo di produzione biologica, dove sia possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione alla Controparte.

Qualora l'accordo fra le Parti non fosse possibile, la vertenza sarà risolta mediante arbitrato irrituale nella sede convenuta in contratto, con l'attribuzione dei costi, delle spese e delle eventuali differenze prezzo alla data del rifiuto secondo il principio della soccombenza.

Se gli Arbitri non riconosceranno il diritto di rifiuto, al Compratore competeranno solo gli eventuali normali abbuoni per qualità e/o condizionamento. In ogni caso gli Arbitri, nello stabilire le differenze di valore, dovranno tenere conto della destinazione d'uso della merce.

La decisione degli Arbitri relativa al diritto di rifiuto è definitiva e non può essere oggetto di arbitrato di revisione o di appello.

Per le caratteristiche igienico sanitarie, e comunque caratteristiche non ammesse nella produzione biologica, fatti salvi gli adempimenti di legge, se ad un controllo analitico effettuato secondo le previsioni dell'ARTICOLO 9, la merce risultasse non conforme ai requisiti contrattuali, il Compratore avrà facoltà di esercitare il diritto di rifiuto



AGER
BORSA MERCI BOLOGNA



**GRANARIA
TORINO 1906**



**ASSOCIAZIONE
GRANARIA
MILANO**

qualora la merce fosse identificabile secondo quanto previsto dal terzo capoverso del predetto articolo, oltre al rimborso delle eventuali spese di trasporto, conservazione e custodia della merce. Nel caso la merce non fosse identificabile, avrà diritto alla refusione delle differenze prezzo derivanti dal declassamento della merce stessa.

Nel caso del prodotto biologico, in caso di ritiro della certificazione della merce acquistata, il Compratore avrà diritto alla refusione delle differenze prezzo derivanti dal declassamento della merce stessa.

ARTICOLO 15. PAGAMENTO

15.1 TERMINI

Il pagamento dovrà essere effettuato entro i termini di legge che regolano i rapporti di cessione di prodotti agricoli ed alimentari.

In ogni caso, il Compratore può subordinare il pagamento all'avvenuta disponibilità della documentazione prevista dal sistema biologico per la fase di esecuzione e/o per la parte operante.

Salvo diverso accordo fra le parti, per pagamento "pronto" si intende il pagamento che deve avvenire entro 8 (otto) giorni consecutivi successivi a consegna o ritiro o spedizione o messa a disposizione o data fattura o secondo quanto contrattualmente concordato. Rientra in questo termine la condizione "consegna franco valuta".

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto contrattualmente termini di pagamento inferiori rispetto a quelli di legge, si applicano comunque le disposizioni relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario che interrompa termini tassativi, il Compratore deve comunicare al Venditore l'avvenuto pagamento, indicando la data della valuta e la causale del pagamento. L'eventuale interruzione di termini tassativi corrisponderà con la data di valuta per il beneficiario.

15.2 RICHIESTA DI PAGAMENTO ALLA CONSEGNA

Il Venditore, se espressamente pattuito in contratto, ed osservato quanto disposto dal secondo comma del punto 1 dell'ARTICOLO 15, ha la facoltà di chiedere in ogni momento il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo al Compratore, per i giorni di anticipato pagamento rispetto a quanto pattuito in contratto, gli interessi di cui al D. L.gs. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, maggiorati di ulteriori 4 (quattro) punti. Il Compratore deve esprimere il suo eventuale rifiuto, entro 2 (due) giorni dalla richiesta di pagamento alla consegna. In caso di rifiuto, il contratto o la sua quota, si intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base della differenza fra il prezzo del contratto ed il prezzo di mercato corrente il giorno del rifiuto.

15.3 PAGAMENTI SCADUTI

In presenza di fatture di merce scadute impagate il Venditore potrà avvalersi delle seguenti possibilità:

A. in caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto: facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Tale facoltà dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data di scadenza della messa in mora non rispettata. Ai fini della franchigia, i giorni di sospensione delle consegne andranno ripristinati a decorrere dalla data dell'avvenuto pagamento. Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale sospensione sono a carico del Compratore.

In caso di fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per merce ricevuta e/o ritirata di altri contratti: facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte. La facoltà di risoluzione di altri contratti dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla scadenza della messa in mora non rispettata. Ai fini della franchigia, i giorni di sospensione delle consegne andranno ripristinati a decorrere dalla data di avvenuto pagamento con eventuali oneri a carico del Compratore a far data dalla scadenza originaria della franchigia.

ARTICOLO 16. INADEMPIENZE

Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale mancata esecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, darà diritto - esclusivamente per la quota parte non eseguita alla risoluzione del contratto.

La parte adempiente, salvo diverso accordo fra le parti, ha diritto al rimborso delle eventuali differenze prezzo ed



AGER
BORSA MERCI BOLOGNA



**GRANARIA
TORINO 1906**



**ASSOCIAZIONE
GRANARIA
MILANO**

alla corresponsione dei relativi interessi.

In ragione delle caratteristiche del settore merceologico di riferimento, l'eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni, di cui agli Articoli 1467 Cod. Civ. e segg., non potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

Per il calcolo delle differenze prezzo, la parte adempiente ha facoltà di scegliere il metodo di calcolo fra uno dei seguenti:

- a. differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nell'ultimo giorno utile per l'esecuzione;
- b. differenza fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nel giorno in cui si è manifestata l'inadempienza.

La scelta deve essere esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di manifestazione dell'inadempienza. In caso di mancato esercizio di questa facoltà, la data dell'inadempienza coincide con il giorno in cui l'inadempienza si è manifestata.

La parte adempiente può avvalersi, in alternativa a quanto sopra, della facoltà dell'acquisto o della vendita coattivi da farsi a mezzo di Pubblico Mediatore. Tale facoltà va esercitata e contestualmente comunicata alla controparte, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di manifestazione dell'inadempienza, restando a carico della parte inadempiente, le differenze prezzo e le spese relative alla procedura.

In ogni caso, gli eventuali interessi decorrenti fra la data dell'inadempienza e quella del pagamento sono calcolati in base al D.Lgs 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che venga dichiarato fallito, ovvero che venga ammesso ad una procedura concorsuale che ne sancisca l'insolvenza e l'incapacità di prosecuzione dell'attività, o con certificato biologico sospeso o revocato, o che comunque sospenda notoriamente i pagamenti.

In tal caso, l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso alla controparte - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.

- c. In caso di prefinanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il Compratore non abbia provveduto al ritiro della stessa, sarà ritenuto inadempiente. Il Venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve restituire il finanziamento entro il successivo giorno lavorativo, dandone contestuale comunicazione al Compratore.

ARTICOLO 17. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di eventi imprevedibili ed inevitabili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.

Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento.

Qualora l'impedimento superi 30 (trenta) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a.

La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 (tre) giorni, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova documentata del sopraggiunto impedimento.

Il caso fortuito è equiparato alla causa di forza maggiore quando l'evento non sia attribuibile ad una delle parti.

ARTICOLO 18. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità, all'interpretazione od alla esecuzione del contratto, ad un Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione designata nel contratto, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

ARTICOLO 19. ARBITRATO IRRITUALE

La richiesta di arbitrato deve essere avanzata dalla parte interessata, secondo le modalità previste dal Regolamento arbitrale dell'associazione designata nel contratto nei seguenti termini:

- A. per le contestazioni su qualità e condizionamento della merce: entro 7 (sette) giorni dalla presentazione del reclamo;



AGER
BORSA MERCI BOLOGNA



**GRANARIA
TORINO 1906**



**ASSOCIAZIONE
GRANARIA
MILANO**

B. in tutti gli altri casi: entro 6 (sei) mesi dal termine contrattuale di consegna o ritiro o dalla insorta contestazione.

Trascorsi detti termini, il Collegio arbitrale deciderà se il ritardo della richiesta di arbitrato è giustificabile e se l'arbitrato è ancora promuovibile. In caso negativo, le azioni derivanti dal contratto oggetto di contestazione, devono ritenersi non arbitrabili salvo quanto previsto dall'articolo successivo.

ARTICOLO 20. AZIONI LEGALI E FORO COMPETENTE

Il ricorso al giudice ordinario è ammesso solo per esigere il pagamento di fatture relative a merce ricevuta senza contestazione nonché per rendere esecutive le decisioni arbitrali. Venditore e Compratore accettano la competenza territoriale esclusiva con riferimento alla sede dell'associazione designata in contratto come sede dell'arbitrato, salvo diverso accordo fra le parti.



AGER
BORSA MERCI BOLOGNA



**GRANARIA
TORINO 1906**



**ASSOCIAZIONE
GRANARIA
MILANO**

SETTORE BIOLOGICO

CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA

ADDENDUM TECNICO CAMPIONAMENTO

1. SCOPO DELL'ADDENDUM	14
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	14
3. OBIETTIVO DEL CAMPIONAMENTO	14
4. STRUMENTI PER IL CAMPIONAMENTO	14
5. MODALITA' DI CAMPIONAMENTO	14
6. NUMERO, PESO E VOLUME DEI CAMPIONI CONTRATTUALI.....	14
7. CAMPIONAMENTO SECONDO IL MEZZO DI TRASPORTO.....	14
7.1 Campionamento: su camion	14-15
7.2 Campionamento: liquidi su autobotte.....	15
7.3 Campionamento: altri casi.....	15
8. CONTENITORI E SIGILLI DEL CAMPIONE CONTRATTUALE	15-16
9. IDENTIFICAZIONE/ETICHETTATURA DEL CAMPIONE CONTRATTUALE	16



AGER
Borsa Merci Bologna



**GRANARIA
TORINO 1906**



**ASSOCIAZIONE
GRANARIA
MILANO**

1. SCOPO DELL'ADDENDUM

Il presente Addendum individua e stabilisce i criteri operativi per l'esecuzione del campionamento contrattuale in contraddittorio previsto dall'articolo 8 delle Condizioni Generali Unificate di cui costituisce parte integrante.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente addendum si applica al campionamento in contraddittorio di merce alla rinfusa in forma solida (granella, pellet, farina/sfarinato) o liquida.

3. OBIETTIVO DEL CAMPIONAMENTO

Obiettivo del campionamento è ottenere un campione rappresentativo dell'unità campionata e conforme alle prescrizioni dell'articolo 8 delle Condizioni Generali Unificate.

Allo scopo il campionamento deve essere eseguito in modo uniforme e sistematico secondo le procedure di seguito indicate.

4. STRUMENTI PER IL CAMPIONAMENTO

Per il prelievo dei campioni possono essere utilizzati diversi strumenti sia automatici che manuali. Tutti gli strumenti utilizzati per il prelievo dei campioni devono:

1. essere:
 - puliti, asciutti ed esenti da odori estranei
 - realizzati con materiali che non contaminino i prodotti da campionare
 - di agevole pulizia per evitare - nei casi di riutilizzo - contaminazioni crociate
2. garantire di non alterare in alcun modo lo stato e le caratteristiche della merce.

5. MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

Il campionamento avviene attraverso il prelievo dalla massa da campionare di più **campioni elementari**, il cui numero è in funzione del mezzo di trasporto e/o della quantità complessiva da campionare.

I campioni elementari devono essere riuniti per formare il **campione globale**.

Dal campione globale devono essere estratti, avendo cura di rispettare l'equa suddivisione, eseguendo la quartatura manualmente o meccanicamente con l'ausilio di un quartatore, i **campioni contrattuali** per le parti, da inviare, eventualmente, al laboratorio per l'analisi.

6. NUMERO, PESO, VOLUME DEI CAMPIONI CONTRATTUALI

I campioni contrattuali devono essere almeno due per ogni unità campionata.

Eventuali campioni soprannumerari devono essere concordati fra le parti.

Fatto salvo quanto diversamente previsto per la ricerca di sostanze non ammesse nel settore biologico dal 2° capoverso dell'Art. N. 7.CAMPIONAMENTO e dai singoli contratti tipo o da specifiche pattuizioni, i campioni contrattuali devono essere di:

- peso netto non inferiore ai 500 grammi per i prodotti solidi
- volume netto non inferiore a 100 ml per i prodotti liquidi.

7. CAMPIONAMENTO SECONDO IL MEZZO DI TRASPORTO

7.1 Campionamento: su camion

I prelievi devono essere fatti, con l'idonea attrezzatura, per tutta la profondità del carico ed in almeno 5 punti con modalità statica o 10 prese con modalità dinamica per ogni unità di trasporto. In caso di motrice e rimorchio i prelievi devono essere almeno 5 + 5 e 10 + 10 in caso di modalità dinamica.



AGER
BORSA MERCI BOLOGNA



**GRANARIA
TORINO 1906**



ASSOCIAZIONE
**GRANARIA
MILANO**

I *campioni elementari* così ottenuti devono pesare almeno 1 chilogrammo ciascuno.

I campioni elementari devono essere successivamente riuniti e rimescolati in modo da ottenere un *campione globale* omogeneo che rappresenta il carico, del peso di almeno 5 chilogrammi (kg).

Dal campione globale vengono poi estratti, con le modalità di cui sopra, i *campioni contrattuali* per le parti.

7.2 Campionamento: liquidi su autobotte

Per ogni unità di trasporto si deve procedere, con idonea attrezzatura, ad almeno 5 prelievi (con modalità statica o dinamica).

In modalità statica, si provvederà a 5 prelievi così distribuiti:

- 1 in superficie,
- 3 ad altezza intermedia
- 1 sul fondo.

I *campioni elementari* così prelevati, del volume di almeno 500 ml ciascuno, devono essere successivamente riuniti e rimescolati in modo da ottenere il *campione globale* omogeneo, che rappresenta il carico, di almeno 2,5 litri.

In alternativa è possibile utilizzare la cosiddetta "sonda Marsigliese" che permette, con un solo prelievo, di effettuare un campione medio su tutta la massa avendo cura, anche in questo caso, di avere un campione omogeneo globale di almeno 1 litro, che rappresenta il carico.

Dal campione globale vengono poi estratti, con le modalità di cui sopra, i *campioni contrattuali* per le parti.

7.3 Campionamento: altri casi

In caso di magazzini o strutture analoghe o masse rilevanti, i prelievi devono essere eseguiti secondo la seguente tabella, :

Peso in tonnellate della massa da campionare	Fino a 60	Da 60 ÷ 500	Da 500 ÷ 1.500 (o superiore)
Numero di campioni elementari	10	20	30
Peso campione globale (Kg)	10	20	30
Peso e volume minimo dei campioni contrattuali (*)	500 g (solidi) 100 ml (liquidi)	500 g (solidi) 100 ml (liquidi)	500 g (solidi) 100 ml (liquidi)

(*) Fatto salvo quanto diversamente previsto per la ricerca di sostanze non ammesse nel settore biologico dal 2° capoverso dell'Art. N. 7.CAMPIONAMENTO

8. CONTENITORI E SIGILLI DEL CAMPIONE CONTRATTUALE

I campioni contrattuali devono essere confezionati in contenitori ermetici e sigillati.

I contenitori utilizzati per la conservazione del campione contrattuale devono:

1. essere:
 - puliti, asciutti ed esenti da odori estranei
 - realizzati con materiali che non contaminino i prodotti da campionare
2. garantire di preservare la natura fisica/chimica della merce.

Un campione è sigillato quando non può essere aperto senza effrazione del sigillo.

Il sigillo deve essere, o deve essere reso, univoco.



AGER
BORSA MERCI BOLOGNA



**GRANARIA
TORINO 1906**



**ASSOCIAZIONE
GRANARIA
MILANO**

L'apposizione dei sigilli è a carico di ciascuna parte.

Nel caso in cui una parte - all'atto del campionamento in contraddittorio - sia sprovvista del proprio sigillo, la parte adempiente può procedere alla chiusura del campione con il solo suo sigillo.

La verifica della sigillatura del campione viene demandata al laboratorio che ne riporta menzione sul Rapporto di Prova.

9. IDENTIFICAZIONE/ETICHETTATURA DEL CAMPIONE CONTRATTUALE

Ogni campione contrattuale deve essere etichettato.

L'etichetta può essere compilata anche direttamente sul contenitore del campione.

In ogni caso, tutti gli elementi dell'etichetta devono essere:

- leggibili
- indelebili e comunque
- non modificabili senza evidenza.

Le indicazioni minime da riportare sul campione sono:

- Identificazione delle parti
- Tipo di merce
- Quantità
- Data prelievo
- Identificazione dell'unità campionata (lotto, magazzino e/o targa automezzo)
- Documento di trasporto (DDT)

Ogni campione deve riportare le firme delle parti (o loro rappresentanti).

E' cura del Laboratorio riportare i riferimenti di identificazione del campione sul rispettivo Rapporto di Prova.
